

Statuto dell'Organizzazione di Promozione Sociale - A.N.I.C.A.T. -
“Associazione Nazionale Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento - APS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. (successive modificazioni e integrazioni), l'Associazione di Promozione Sociale “Associazione Nazionale Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento APS” o in acronimo “A.N.I.C.A.T. APS”.
2. L'A.N.I.C.A.T. può associare associazioni iscritte o non iscritte nel Registro Regionale del Terzo Settore, secondo i limiti di numero fissati dal Codice del Terzo Settore. In particolare, possono fare parte in qualità di soci sia i Club degli Alcolisti in Trattamento (CAT) italiani, che le loro organizzazioni territoriali su base regionale (ARCAT o Coordinamenti regionali dei CAT), iscritte o non iscritte nei Registri Regionali del Terzo Settore.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Udine via Chisimaio 40. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, può avvenire per delibera del Consiglio Direttivo e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. La sede operativa seguirà invece il Presidente.
5. La durata dell'Associazione non è predeterminata, essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, e si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo il metodo ideato dal professor Vladimir Hudolin, denominato “Approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi”, nell'ambito del sistema ecologico-sociale, del quale i C.A.T. - Club degli Alcolisti in Trattamento - sono il fulcro. Su questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del metodo, l'Associazione si avvale della consulenza del Comitato Scientifico della Scuola di Perfezionamento in Alcologia.
2. L'Associazione ha carattere nazionale, essendo costituita dalla somma di realtà locali, rappresentate dai singoli C.A.T., o dalle loro associazioni locali (A.C.A.T. oppure A.R.C.A.T.), oppure coordinamenti locali o regionali dei C.A.T. L'Associazione non ha quindi un territorio di sua esclusiva competenza sul quale svolgere attività pratiche, ma ha invece un compito di:
 - a. Coordinare le attività locali già esistenti, quando necessario, mettendosi al loro servizio.
 - b. Svolgere attività d'informazione, in ogni sua espressione, mirata alla promozione e protezione della salute e prevenzione dei problemi alcolcorrelati e complessi.
 - c. Promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi soci, con le Istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e nel volontariato, per la realizzazione di progetti mirati alla promozione e protezione della salute e della solidarietà sociale, sia in ambito nazionale che internazionale.

- d. *Promuovere, qualora fosse richiesto, tutte le azioni necessarie all'accreditamento dell'Associazione e delle sue attività formative presso gli enti preposti, ponendosi come rappresentante dei C.A.T. a livello di altre realtà associative o istituzionali.*
- e. *Attivare capacità di proposta e di verifica su leggi e programmi che incidono sul piano sociosanitario.*
- f. *Impegnarsi per lo sviluppo e la territorializzazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento su tutto il territorio nazionale.*
- g. *Con spirito di servizio, curare il coordinamento ed il valore scientifico dei programmi di formazione rivolti sia ai membri dei propri Club, sia alle comunità locali, ivi compresi gruppi qualificati di professionisti che abbiano specifica influenza sui comportamenti socio-sanitari della popolazione in generale, e dei giovani in particolare, quali medici, operatori sanitari, operatori sociali, insegnanti etc.*
- h. *L'associazione offre quindi i suoi servizi sia agli associati sia ai terzi.*

3. *L'Approccio Ecologico Sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi di Vladimir Hudolin (1922-1996) rappresenta:*

- *un modello teorico che interpreta i problemi alcolcorrelati e complessi come comportamenti che si sviluppano sotto l'influenza di un gran numero di fattori interni ed esterni alle persone e che sono espressione degli equilibri all'interno degli ecosistemi umani nei quali si manifestano;*
- *un modello di "trattamento" (prevenzione primaria, secondaria e terziaria) dei problemi alcolcorrelati e complessi basata sui Club degli Alcolisti in Trattamento e finalizzata al cambiamento della cultura generale e sanitaria della comunità locale;*
- *una "filosofia di vita" che, accettando il principio di interdipendenza come sistema determinante nel mondo contemporaneo, fonda nella solidarietà e nella giustizia sociale le basi delle relazioni interpersonali in ogni contesto di vista, sia all'interno che all'esterno del club.*
- *L'Approccio Ecologico Sociale dei Club degli Alcolisti in Trattamento ha come obiettivo il trattamento dei problemi alcol correlati nella e della comunità.*
- *L'introduzione del modello ecologico sociale tiene conto della dimensione sociale ed epidemiologica del fenomeno, e continua a perseguirlo nonostante l'allarme sociale per esso sia diminuito.*
- *Si basa sul lavoro dei Club degli alcolisti in trattamento, comunità multifamiliari diffuse potenzialmente in modo capillare nel territorio, composte da due a dodici famiglie con problemi alcol correlati ed eventualmente complessi e dal servitore-insegnante.*
- *Il servitore-insegnante ha titolo a diventare tale, dopo una formazione della durata di 50 ore, chiamata "Corso di sensibilizzazione all'approccio Ecologico Sociale e ai problemi alcol correlati e complessi (Metodo Hudolin)" che dura dal lunedì al sabato ed è scandita da ritmi e fasi sperimentate nel tempo, e funzionali al cambiamento culturale dei corsisti.*
- *Il club ha tra i principi culturali fondanti l'approccio sistemico familiare, pertanto, lavora con le famiglie che manifestano problemi alcolcorrelati e complessi. Tale approccio, pur ispirandosi alla teoria sistemico familiare, non contempla un intervento psicoterapico nel Club.*

- *Le regole del lavoro del Club sono:*
 - *la divisione del Club all'arrivo della tredicesima famiglia; sarebbe anzi opportuno aggiungere, in linea con il pensiero di Hudolin, che un Club, che nell'arco di un anno non si è diviso, dovrebbe dividersi a prescindere dal numero delle famiglie inserite.*
 - *la puntualità nell'inizio della seduta, il giorno e l'ora della seduta fissi;*
 - *la regolarità della presenza alle sedute;*
 - *il divieto di fumare durante la seduta;*
 - *la formazione di base all'entrata nel Club, attuata attraverso la frequenza alla Scuola Alcolologica territoriale di primo modulo*
 - *non portare fuori dal Club le informazioni personali ottenute dai membri durante la seduta.*
- *L'approccio sistemico familiare riguarda non soltanto le relazioni delle famiglie al loro interno e all'interno del club, ma anche la relazione del club con la comunità e la sua cultura dominante, che il club, con la sua stessa esistenza e con gli strumenti propri del suo lavoro (interclub, corso di sensibilizzazione, scuole di terzo modulo) si propone di cambiare.*
- *L'approccio sistemico familiare mette al centro dell'interesse la famiglia, non per una questione ideologica, ma in seguito alla consapevolezza che proprio all'interno del sistema familiare si manifestano gli eventi più significativi, nel bene e nel male, e l'uso dell'alcol e delle altre sostanze psicoattive giocano un ruolo determinante nel processo evolutivo di tale sistema.*
- *I Club nascono e lavorano per depatologizzare il trattamento dei problemi alcolcorrelati e complessi e per favorire l'esperienza di crescita e maturazione delle famiglie.*
- *Nel sistema ecologico sociale la formazione è strutturata per raggiungere i suoi obiettivi principali: i servitori-insegnanti, le famiglie dei club e le famiglie della comunità. L'attività di formazione è strettamente connessa alla operatività nei Club: i formatori sono servitori insegnanti attivi nei Club degli alcolisti in trattamento.*
- *La formazione delle famiglie dei Club prevede un primo livello (SAT 1 modulo) con 10 incontri (con uno schema già consolidato e validato) e un secondo livello (SAT 2 modulo) per approfondire un tema dell'approccio ecologico-sociale (sulla base dei bisogni formativi rilevati in un territorio).*
- *La formazione dei servitori insegnanti, dopo la frequenza al Corso di sensibilizzazione e l'inserimento in un Club, prevede la frequenza regolare delle riunioni di auto mutua supervisione e dei corsi di formazione continua e monotematici, oltre che, auspicabilmente, della scuola delle 300 ore.*
- *Alla formazione delle famiglie della comunità sono dedicati in particolar modo il terzo modulo della scuola alcolologica territoriale e gli interclub.*
- *I Direttori dei Corsi di Sensibilizzazione devono avere frequentato la Scuola delle 300 ore, ciò al fine di garantire l'uniformità nella trasmissione della metodologia nei vari territori.*
- *La Scuola delle 300 ore è pertanto il motore scientifico dell'approccio ecologico sociale, e la costanza nell'organizzazione dei suoi momenti formativi deve essere un punto centrale dell'attività formativa.*
- *È auspicabile la cooperazione fra i Club degli alcolisti in trattamento e le altre agenzie della rete formale ed informale, in una attiva partecipazione, nel rispetto delle reciproche autonomie.*
- *L'approccio ecologico sociale tiene conto delle indicazioni dell'OMS e della ricerca scientifica, si sviluppa in una logica di intervento nella comunità, con un lavoro costante e costruttivo di rapporto di collaborazione tra pubblico e privato.*
- *L'approccio ecologico sociale dedica particolare attenzione alla riflessione e alla ricerca sul tema della spiritualità antropologica e tiene conto di concetti 'ecologici', quali: pace, solidarietà, giustizia sociale, responsabilità, che dovrebbero stare alla base di qualsiasi rapporto nella comunità.*
- *Accoglienza, ascolto, amicizia, amore e pace, non sono parole vuote, ma fanno parte della vita del Club, che si apre alla comunità locale, la vera risorsa per un dialogo che sia insieme solidarietà concreta e vissuta, e arricchita convivenza. L'empatia apre alla solidarietà sociale.*

- *Il metodo utilizza un linguaggio essenziale, chiaro e significativo, che favorisce il cambiamento dello stile di vita.*
 - *I Club degli alcolisti in trattamento possono decidere di riconoscersi in forme diverse di collaborazione tra loro: secondo un modello associativo a livello locale (ACAT) o più ampio, o anche secondo modelli meno strutturati, quali il coordinamento locale o più ampio. Ciascuno di questi modelli è al servizio della crescita numerica e qualitativa dei Club, i quali decidono in ogni momento se aderire o meno a tali aggregazioni/formazioni sociali.*
 - *I Club, le associazioni e i coordinamenti sono composti dalle stesse famiglie e dai servitori-insegnanti, pertanto, è naturale immaginare che ogni appartenente al sistema ecologico sociale sia sempre disponibile ad offrire quanto può e vuole, mettendolo al servizio dei Club e della comunità.*
4. *L'Associazione può aderire ad ogni iniziativa che si prefigga lo sviluppo di programmi d'informazione, formazione e ricerca in campo alcolologico, così come ad interventi operativi per la soluzione dei problemi legati al consumo delle bevande alcoliche.*

Art. 3 – Attività

1. *Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di promuovere le seguenti attività di interesse generale:*
 - a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,*
 - b) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale,*
 - c) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5 del D.Lgs 117/2017.*
2. *Nello specifico, l'Associazione intende svolgere, di concerto con le realtà locali, attività di promozione del cambiamento della cultura della salute e del cambiamento dello stile di vita delle persone con problemi alcolcorrelati e complessi, delle loro famiglie e delle loro realtà territoriali di appartenenza.*
3. *Le attività, di cui al comma precedente, sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.*
4. *L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.*
5. *Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.*
6. *L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diritti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese vive realmente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.*
7. *Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.*
8. *L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, salvo che gli stessi non siano già assicurati della proprie associazioni locali iscritte.*
9. *L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.*

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. *Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:*
 - a. *Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;*
 - b. *Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;*
 - c. *Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.*
2. *L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:*
 - a. *Quote associative e contributi degli aderenti;*
 - b. *Contributi pubblici e privati;*
 - c. *Contributi del 5 per mille da redditi di soggetti IRPEF*
 - d. *Donazioni e lasciti testamentari;*
 - e. *Rendite patrimoniali;*
 - f. *Attività di raccolta fondi;*
 - g. *Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;*
 - h. *Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.*
3. *L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.*
4. *È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*
5. *È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.*

Art. 5 - Soci

1. *Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le organizzazioni territoriali dei CAT che condividono gli scopi e le finalità dell'A.N.I.C.A.T. e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.*
2. *Possono aderire all'Associazione Nazionale Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento i singoli CAT attraverso iscrizione annuale, anche fatta su delega da parte delle organizzazioni territoriali dei C.A.T. (ACAT, ARCAT, APCAT e Coordinamenti). Ogni CAT iscritto all'A.N.I.C.A.T. ha diritto ad esprimere un voto nell'Assemblea Generale. Il voto può essere espresso dal Presidente del CAT o da un suo delegato formalmente incaricato attraverso delega scritta.*
3. *Le associazioni regionali dei CAT (ARCAT o Coordinamenti regionali) associate all'A.N.I.C.A.T. hanno diritto ad un voto nell'Assemblea Generale, espresso dal Presidente o dal Coordinatore, o da un loro delegato formalmente incaricato attraverso delega scritta.*
4. *L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al seguente articolo 7.*

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

1. *L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è*

subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione; è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto da parte del Socio all'Associazione;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
6. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I Soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - b) I Soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. *L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.*
2. *Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.*
3. *Ciascun associato dispone del voto singolo.*
4. *L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice-Presidente in caso di sua assenza.*
5. *L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto, o dalla metà dei componenti del Consiglio Direttivo.*
6. *La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 30 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima e della seconda convocazione; quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.*
7. *In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci.*
8. *Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.*
9. *L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.*
10. *L'Assemblea può anche aver luogo a distanza, attraverso una piattaforma online, in quanto questa modalità agevola la partecipazione di più soci. Per regolarità, la seduta a distanza andrebbe registrata.*

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

1. *L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.*
2. *Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.*
3. *L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.*
4. *L'Assemblea ordinaria:*
 - a. *approva il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;*
 - b. *discute ed approva i programmi di attività;*
 - c. *elegge tra i Soci, i componenti del Consiglio Direttivo e li revoca;*
 - d. *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - e. *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
 - f. *ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;*
 - g. *approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;*
 - h. *delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;*
 - i. *delibera sull'esclusione dei soci;*
 - j. *delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;*
 - k. *delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;*

- l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.*
 - m. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;*
 - n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 punto 2 lettera g. del presente Statuto.*
- 5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel "libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea", tenuto a cura del Consiglio Direttivo.*

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 9.*
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.*
- 3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, con la presenza di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.*

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 (sei) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature, per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.*
- 2. Il numero di Consiglieri di cui è composto il Consiglio Direttivo è basato su un criterio geografico di diffusione dei Club degli Alcolisti in Trattamento, e quindi deve tenere conto del numero dei Club degli Alcolisti in Trattamento presenti in ogni regione, secondo un criterio progressivo, ad esempio un rappresentante nel Consiglio per ogni regione che conta da uno a 50 C.A.T.; due rappresentanti con un numero di C.A.T. presenti in regione da 51 a 100, e tre rappresentanti con un numero di C.A.T. superiore a 100. Se una regione passa da una categoria ad un'altra, si darà luogo ad un aggiustamento automatico del numero dei consiglieri, senza per questo dover apportare cambiamenti allo statuto.*
- 3. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, a maggioranza relativa dei voti. Le votazioni, di norma, si svolgono in forma palese.*
- 4. Sono inoltre Consiglieri onorari, senza diritto di voto, il rappresentante al Coordinamento o Associazione Europea, e l'incaricato della Banca Dati Nazionale.*
- 5. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza formalità alcuna e senza diritto di voto, i rappresentanti dei Club degli Alcolisti in Trattamento facenti parte dell'Associazione.*
- 6. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.*
- 7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante nuova elezione.*
- 8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.*

9. *Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.*
10. *Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea; in particolare esso svolge le seguenti attività:*
- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;*
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;*
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;*
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;*
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;*
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4. del presente Statuto;*
 - g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6. dello Statuto;*
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;*
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, o Gruppi di Lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.*
11. *Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.*
12. *Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, o quando vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei suoi componenti.*
13. *La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. Per ovviare alle distanze che separano i componenti del Consiglio, e per ridurre spostamenti personali e costi, si riconosce la validità degli incontri online, su piattaforme quali Zoom, Meet o Teams. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.*
14. *I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione; vengono conservati agli atti e fanno parte del Registro dei Verbali.*
15. *Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.*
16. *Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.*
17. *L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.*

Art. 13 - Presidente

1. *Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, potrà essere rieletto ma solo per un secondo mandato.*

2. *Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.*
3. *Il Presidente indica un vicepresidente, scelto di preferenza in un'altra area geografica rispetto alla sua, per una durata del mandato identico al suo. Il vicepresidente deve essere eletto dal Consiglio direttivo.*
4. *Il Presidente ha la facoltà di dotarsi di una segreteria, e più in generale, di costituire una sede operativa nel suo luogo di residenza, senza per questo spostare la sede legale. Al cambiare del Presidente, cambierà pure tale sede operativa. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente spettano al Vicepresidente.*
5. *Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente devono essere esaminati dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.*

Art. 14 - Libri sociali

1. *È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:*
 - *il libro dei Soci;*
 - *il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;*
 - *il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.*

Art. 15 - Scioglimento

1. *L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017.*
2. *In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.*
3. *Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.*
4. *L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.*

Art. 16 - Norme finali

1. *Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.*

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 D.Lgs 105/2018